

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PROMOZIONE DI SINERGIE OPERATIVE PER LA TUTELA
DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO**

TRA

l'INAIL Direzione Regionale Piemonte, con sede e domicilio fiscale in Torino, Corso Orbassano n. 366, C.F. 01165400589 e P.I. 00968951004, **nella persona del Direttore Regionale, Dott.ssa Alessandra Lanza**, domiciliato per la carica come sopra,

E

l'ANMIL Piemonte, con sede e domicilio fiscale in Torino, Via Ottavio Revel n. 17, C.F. 80042630584, **nella persona del Presidente Regionale, Sig. Silvio Olivero**, domiciliato per la carica come sopra,

PREMESSO CHE

l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - pratica una sistematica politica di confronto attivo con gli Organismi rappresentativi degli interessi degli infortunati e degli invalidi del lavoro al fine di valutare, in modo organico, i bisogni delle persone con disabilità da lavoro;

l'ANMIL - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro - ricopre il ruolo di rappresentanza e di tutela delle persone con disabilità da lavoro, per infortunio sul lavoro o malattia professionale, dei loro familiari, e dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali;

l'INAIL Direzione Regionale Piemonte e l'ANMIL Piemonte ritengono di comune interesse la promozione in Piemonte dello sviluppo di un efficace sistema di tutela globale integrata, garantendo le prestazioni economiche, sanitarie e per il reinserimento nella vita di relazione ed il reinserimento lavorativo previste dalle normative vigenti in materia, in favore delle persone con disabilità da lavoro, dei loro familiari, e dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, residenti sul territorio regionale;

l'INAIL Direzione Regionale Piemonte e l'ANMIL Piemonte reputano che l'attuazione del loro specifico ruolo e delle rispettive politiche di tutela sociale non possa prescindere dall'impianto di un efficace sistema di confronto, sia a livello regionale, che provinciale.

CONSIDERATO CHE

l'INAIL Direzione Regionale Piemonte e l'ANMIL Piemonte hanno già avviato e sperimentato interventi sinergici per la tutela delle persone con disabilità da lavoro, a seguito dei precedenti accordi.

INAIL Direzione Regionale Piemonte e dell'ANMIL Piemonte, intendono rafforzare le sinergie esistenti per promuovere sul territorio nuovi interventi integrati, tramite appositi e specifici progetti, per la tutela delle persone con disabilità da lavoro e dei loro familiari, nonché dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali;

l'INAIL continua a garantire, in base alla normativa vigente, alle persone con disabilità da lavoro, a seguito di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, ai loro familiari, e ai familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, un modello di tutela globale integrata, sia per il recupero delle funzioni lese ed il potenziamento delle capacità residue, sia per il reinserimento nella realtà familiare, sociale e lavorativa, attraverso l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative, e la realizzazione di specifici interventi di reinserimento sociale e lavorativo;

l'ANMIL, operante dal 1943, in qualità di Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.R. del 31 marzo 1979 n. 125, è iscritto da gennaio 2001 all'Anagrafe delle O.N.L.U.S., cui è affidata l'assistenza, la tutela e la rappresentanza di coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, delle vedove/i e degli orfani dei caduti sul lavoro, dal 1999 è membro di diritto nel Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INAIL, continua ad essere impegnata nella promozione di iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e garantire servizi in campo previdenziale ed assistenziale in favore dei propri associati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITA'

I soggetti contraenti il presente protocollo si impegnano, a livello regionale, provinciale e locale, attraverso le rispettive strutture e i relativi servizi decentrati competenti, a definire ed attuare interventi e progetti sinergici, anche in collaborazione con gli altri Enti e Organismi del Welfare presenti territorialmente, per garantire la tutela delle persone con disabilità da lavoro, a seguito di infortunio sul lavoro e/o di malattia professionale, dei loro familiari, e dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, al fine di facilitare il loro reinserimento nella vita di relazione e lavorativo.

Art. 2 - ATTIVITA' ED INTERVENTI SINERGICI PREVISTI

Le parti si impegnano a promuovere sinergie operative per garantire l'effettiva attuazione della tutela delle persone con disabilità da lavoro, residenti in Piemonte, mediante l'adozione di iniziative comuni tese a:

- facilitare lo scambio di informazioni a livello regionale, provinciale e locale sulle rispettive prestazioni ed i servizi erogati in favore delle persone con disabilità da lavoro, dei loro familiari, e dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, anche mediante tecnologie informatiche, nel rispetto di quanto stabilito dalla nuova normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, introdotta con D.Lgs. n. 101/2018, che modifica quanto stabilito in materia nel D.Lgs. n. 196/2003, in applicazione del Regolamento UE n. 679/2016 emanato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 27 aprile 2016;
- ottimizzare i rispettivi servizi resi agli infortunati del lavoro, ai tecnopatici ed ai loro familiari, nonché ai familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, e a rimuovere le criticità che ostacolano l'attuazione della loro effettiva tutela, anche mediante la promozione di iniziative mirate da realizzarsi a livello regionale, provinciale e locale;
- realizzare a livello regionale, provinciale e locale progetti ed interventi mirati, finalizzati a favorire il recupero dell'integrità psicofisica, ed a facilitare il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, dei loro familiari e dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, nel rispetto della Legislazione vigente in materia di Politiche Sociali e Sanitarie, del Lavoro e della Formazione Professionale, ed in attuazione di quanto previsto dall'Accordo-quadro siglato tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lett. d-bis) del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal D.Lgs. del 3 agosto 2009 n. 106, nonché dall'INAIL stesso per l'erogazione di prestazioni sanitarie, con le Circolari n. 62/2012 e n. 30/2014, per la fornitura di prestazioni protesiche e l'erogazione ed il finanziamento di

interventi per facilitare il reinserimento nella vita di relazione, con apposita Circolare n. 61/2011, e per favorire il reinserimento lavorativo, in base ad apposito regolamento emanato con Determina del Presidente dell'INAIL n. 258 dell'11 luglio 2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 166 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, e recepito operativamente con le Circolari n. 51/2017 e n. 30/2017;

- effettuare un confronto costante, a livello regionale, su problematiche connesse all'applicazione e all'attuazione delle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, in tema di politiche socio-sanitarie, del lavoro e della formazione professionale, ed in particolare su quelle che concernono l'erogazione delle prestazioni sanitarie e degli interventi socio-assistenziali, l'esigibilità dei diritti, la tutela dei soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 3 - REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI SUI SERVIZI GARANTITI

L'INAIL Direzione Regionale Piemonte s'impegna a fornire all'AMNIL Piemonte l'aggiornamento costante delle informazioni relative ai servizi ed alle prestazioni indennitarie, di cura, sanitarie e riabilitative, di reinserimento sociale e lavorativo fornite alle persone con disabilità da lavoro, ai loro familiari, ed ai familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, residenti sul territorio regionale, avendo cura di comunicare le procedure operative adottate nelle proprie Unità Territoriali, affinché siano conosciute dalle Sezioni Provinciali dell'Associazione, e diffuse tra le persone con disabilità da lavoro iscritte.

L'ANMIL Piemonte s'impegna a fornire all'INAIL Direzione Regionale Piemonte l'aggiornamento costante sui servizi e sugli interventi di assistenza e di tutela garantiti dalle proprie Sezioni Provinciali in favore dei lavoratori infortunati del lavoro, dei tecnopatici, dei loro familiari, e dei familiari superstiti, residenti sul territorio regionale, al fine di favorirne la conoscenza all'interno della stesse Sedi INAIL, e siano diffuse tra l'utenza con disabilità da lavoro presa in carico, residente sul territorio regionale.

Art. 4 - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI EROGATE

Le parti s'impegnano a prevedere consultazioni, anche mediante incontri sistematici e periodici, finalizzate ad ottimizzare i rispettivi servizi e la qualità delle prestazioni erogate alle persone con disabilità da lavoro, ai loro familiari, ed ai familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, residenti in Piemonte, ed a favorire tra le rispettive Unità Territoriali e Sezioni Provinciali sinergie operative mediante un lavoro di rete, teso alla loro integrazione, a rimuovere le eventuali criticità operative ed a individuare le soluzioni più idonee e tempestive, atte a garantire l'effettiva tutela dell'utenza. Dette consultazioni ed incontri potranno avvenire, a seconda delle esigenze rilevate, sia a livello regionale, sia a livello provinciale e locale.

ART. 5 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI PER FACILITARE IL REINSERIMENTO NELLA VITA DI RELAZIONE E IL REINSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO, RESIDENTI IN PIEMONTE

Le parti s'impegnano a collaborare per realizzare a livello regionale, provinciale e locale, progetti ed interventi finalizzati a facilitare, sia il reinserimento nella vita di relazione dei disabili da lavoro, e dei loro familiari, nonché dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali, sia il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, mettendo a disposizione, in base ai rispettivi regolamenti vigenti, le risorse tecniche, strumentali, professionali ed economiche in loro possesso, che si renderanno necessarie per la stesura, l'attuazione e la verifica sull'esito di dette iniziative, una volta attuate e concluse.

La realizzazione dei progetti e degli interventi mirati per facilitare il reinserimento nella vita di relazione dei disabili da lavoro, e dei loro familiari, nonché dei familiari superstiti di vittime di incidenti mortali interesserà gli utenti, residenti in Piemonte, e presi in carico dalle équipes

multidisciplinari di livello delle Unità Territoriali INAIL presenti sul territorio regionale, e la loro attuazione potrà avvenire, previa loro definizione e predisposizione congiunta, da concordarsi preventivamente a livello regionale, provinciale e locale tra i soggetti firmatari il presente protocollo d'intesa, anche tramite le rispettive e competenti strutture periferiche, in ottemperanza a quanto già stabilito dell'INAIL stesso per la loro esecuzione, agli artt. 44, 45, 46 e 47 della vigente Circolare n. 61/2011 ed eventuali ed ulteriori modifiche ed integrazioni che dovessero essere emanate, con specifici regolamenti, successivamente al presente protocollo d'intesa così siglato. Dette iniziative da promuoversi sinergicamente, ove fossero a titolo oneroso, dovranno prevedere la co-partecipazione e il co-finanziamento dei costi finali da parte di entrambi i soggetti firmatari il presente accordo, e saranno soggetti all'autorizzazione da parte dell'INAIL Direzione Regionale Piemonte ai fini della loro approvazione, attuazione e finanziamento, per le quote stabilite a carico dell'Istituto stesso. Ai fini della realizzazione di questi progetti e interventi, sia individuali, sia collettivi, ossia per più utenti destinatari, ove la loro attuazione preveda lo svolgimento di attività o servizi, a titolo oneroso, da parte di soggetti terzi, la loro fornitura potrà avvenire con l'affidamento di dette attività e servizi, mediante la selezione dei fornitori e relativa autorizzazione da parte dell'INAIL Direzione Regionale Piemonte, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale e vigente Regolamento amministrativo-contabile emanato dall'Istituto, in ottemperanza alle disposizioni stabilite in materia, dal Codice dei Contratti pubblici per fornitura di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche per quanto attiene le modalità di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni, introdotte a decorrere dal 6 giugno 2014, con il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007.

Relativamente ai progetti per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, ai sensi di quanto disposto nel regolamento emanato dall'Istituto con Determina del Presidente n. 258/2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 166 della L. 190/2014, e nelle successive Circolari applicative n. 51/2016 e n. 30/2017, ai fini della loro attuazione e finanziamento da concedersi in favore dei datori di lavoro, disponibili a garantire la conservazione del posto di lavoro o l'assunzione degli utenti presi in carico dalle équipe multidisciplinari di I livello delle Unità Territoriali INAIL presenti in Piemonte, le parti procederanno, anche tramite le rispettive e competenti strutture periferiche, a promuovere iniziative sinergiche, da concordarsi preventivamente e da effettuarsi a livello regionale, provinciale e locale, per diffondere la conoscenza di queste iniziative realizzabili tra le associazioni di categoria (associazioni datoriali, sindacali) e tra gli Enti, le Istituzioni e gli altri soggetti, preposti in materia di politiche attive sul lavoro (Regione, Centri per l'impiego e Agenzie per il lavoro).

Art. 6 - RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE CONSEGUENTI A DISPOSIZIONI NORMATIVE

Le parti s'impegnano a effettuare un confronto costante, mediante consultazioni ed incontri a livello regionale, su problematiche connesse all'applicazione e all'attuazione delle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in tema di politiche socio-sanitarie, del lavoro e della formazione professionale delle persone con disabilità, ed in particolare su quelle che concernono l'erogazione delle prestazioni sanitarie e degli interventi socio-assistenziali, l'esigibilità dei diritti, la tutela dei soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di individuare possibili soluzioni operative per la loro risoluzione e/o attivare proposte di modifica legislative da presentarsi nelle sedi preposte.

Art. 7 - SINERGIE CON ALTRI ENTI

Per la definizione e attuazione degli interventi e dei progetti mirati sinergici per la tutela delle persone con disabilità da lavoro, attraverso i servizi e le attività di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, del presente protocollo, l'INAIL Direzione Regionale Piemonte e l'ANMIL Piemonte potranno avvalersi, sulla base delle esigenze rilevate, anche delle professionalità e di interventi messi a disposizione da altri Enti/Organismi del Welfare territoriale, compresi soggetti privati e del Terzo Settore, e riconosciuti dalle Autorità competenti in materia di politiche socio-sanitarie, per il lavoro e la formazione professionale, che abbiano già accordi di collaborazione in atto

o in via di definizione con i soggetti firmatari il presente atto per la realizzazione di iniziative analoghe a quelle così stabilite, nel rispetto di quanto così stabilito all'art. 5 del presente accordo.

Art. 8 - MONITORAGGIO E CONTROLLO TECNICO

L'INAIL - Direzione Regionale Piemonte e l'AMNIL Piemonte, si riservano qualsiasi attività di controllo, per quanto attiene alla realizzazione delle attività e degli interventi predisposti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo, a mezzo di proprio personale appositamente incaricato.

Art. 9 - DURATA

Il presente protocollo ha la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'eventuale interesse a continuare la collaborazione - da formalizzare mediante la stipula di nuovo protocollo - dovrà essere comunicato all'INAIL Direzione Regionale Piemonte, entro sessanta giorni prima della scadenza.

E' escluso il rinnovo tacito.

E' ammesso per entrambe le parti il recesso unilaterale con preavviso di almeno novanta giorni.

Art. 10 - REGISTRAZIONE

Le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura della parte richiedente.

Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16, Tabella Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

Art. 11 - ARBITRATO

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario di eventuali controversie, le stesse saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice Civile.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due, oppure in caso di disaccordo fra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Tribunale di Torino. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti e inappellabili.

Torino, 18 dicembre 2018

INAIL Direzione Regionale Piemonte
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Alessandra LANZA

ANMIL Regione Piemonte
Il Presidente
Silvio OLIVERO